



Originale
Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11/2024

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. ATTO DI INDIRIZZO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 11,30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X		
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X		
TOTALI			3	=	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Martino Pio VALDENASSI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 11

N. 11 Data 26/02/2024	PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. ATTO DI INDIRIZZO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
--------------------------	--

Con l'entrata in vigore del canone unico sono emerse una serie di problematiche che stanno interessando quella grande platea di Comuni che avevano affidato i precedenti prelievi a società di riscossione. Sono oltre 4mila le amministrazioni locali che avevano scelto di gestire esternamente una o più entrate interessate dalla odierna riforma prevista già nella legge finanziaria del 2020.

Quadro normativo

Il legislatore, a partire dal 2021, ha previsto l'istituzione di due nuovi canoni in sostituzione dei precedenti prelievi legati alle iniziative pubblicitarie e alle occupazioni di suolo pubblico. A corredo della stessa norma istitutiva ha previsto, al comma 846, di regolare gli affidamenti delle entrate sopresse, consentendo ai Comuni, in deroga all'articolo 52 del Dlgs 446/97, di incaricare lo stesso concessionario alla gestione delle nuove entrate fino alla naturale scadenza del contratto in essere. In questo caso viene posto come unico vincolo che il nuovo rapporto contrattuale risulti a condizioni economiche maggiormente favorevoli per l'ente affidante. Le situazioni in cui gli oltre 4mila Comuni interessati si sono trovati nel momento di passaggio dal vecchio regime al nuovo canone unico, sono tuttavia molteplici e non sempre è stato possibile ricondurle alla casistica presa in esame dal legislatore. Alcuni erano in scadenza di contratto proprio al 31 dicembre 2020, altri avevano dato in concessione solo uno dei due prelievi sostituiti, altri ancora avevano due diversi soggetti affidatari. Per cercare di dipanare queste situazioni, peraltro molto diffuse visto il grande numero di amministrazioni interessate, è intervenuto il ministero dell'Economia e delle Finanze con la pubblicazione della risoluzione 9/DF che ha valutato gli effetti derivanti dall'affidamento dei nuovi canoni a società iscritta all'apposito albo dei concessionari. Albo che per inciso oggi è in via di trasformazione con l'introduzione della sezione dedicata alle società che svolgono solo le funzioni di supporto per la gestione delle entrate. La risoluzione ministeriale ha trattato proprio l'ipotesi di affidare disgiuntamente la gestione delle entrate riferite ai due presupposti del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione, offrendo così una possibile soluzione a tutte quelle amministrazioni che non rientravano nel caso tipico previsto dal comma 846. Il Ministero ha ritenuto sostanzialmente che sia possibile mantenere una differenziazione nella scelta dell'affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti del canone. Dalla lettura del comma 819, con l'individuazione di due presupposti distinti, e dalla lettura del comma 820, che esclude la possibilità che in relazione alla stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice canone, deriverebbe proprio la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso.

Certamente una gestione disgiunta dei due presupposti dovrebbe rappresentare una soluzione limite, da utilizzare solo in determinate situazioni, come il caso in cui l'ente abbia in corso di validità due distinti contratti con due soggetti diversi per la gestione delle due principali componenti. Viceversa appare molto più efficace, sia in termini di corretta gestione che di sinergie che possono scaturire, l'ipotesi di un unico soggetto a cui affidare l'intera gestione del nuovo canone unico.

Ulteriore criticità

A complicare il quadro in cui i Comuni sono stati chiamati, da una parte a istituire le nuove entrate, approvando i regolamenti comunali e le nuove tariffe, e dall'altra costretti a rideterminare le modalità di gestione, affrontando il rapporto contrattuale con i concessionari dei prelievi precedenti, vi è stata la situazione cogente dovuta alla pandemia. La disciplina emergenziale, come abbiamo già avuto modo di evidenziare in precedenti articoli, ha di fatto ignorato i cosiddetti tributi minori, soprattutto in materia di Imposta sulla Pubblicità non era stato assunto alcun provvedimento, né a favore dei contribuenti, né a beneficio dei Comuni che hanno subito una forte contrazione del gettito. Alcuni settori pubblicitari hanno visto azzerare le proprie attività, lo sfruttamento di impianti pubblicitari e di mezzi dedicati alle affissioni è venuto a mancare fin dal marzo 2020 e oggi, a distanza di

oltre un anno, la ripresa appare ancora molto lontana. Di questa crisi profonda del settore ne hanno risentito dapprima il gettito dell'Imposta sulla pubblicità e ora il gettito del nuovo canone unico. La forte contrazione delle entrate ha comportato, per i Comuni che avevano esternalizzato la gestione, la necessità di andare a riequilibrare le condizioni contrattuali; proprio nel momento in cui si doveva decidere sulle nuove modalità di gestione. L'attività di riequilibrio dovrà necessariamente incastonarsi nel contesto del Codice dei contratti, e sotto questo profilo la Corte di cassazione ha predisposto una relazione tematica, la numero 56 del 8 luglio 2020 nella quale sostanzialmente si richiama il dovere di comportarsi secondo buona fede, in ossequio agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, prevedendo proprio la possibilità di rinegoziare un contratto che risulta, per gli effetti della pandemia, sperequato. I giudici di legittimità hanno posto l'accento sull'ipotesi che si verifichi una sopravvenienza, come quella causata dal Covid19, che di fatto rovesci il terreno fattuale e l'assetto giuridico-economico su cui si è eretta la pattuizione negoziale. In questi casi, la parte danneggiata deve poter avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni.

Riforma riscossione enti locali

Nell'ambito della rinegoziazione contrattuale, sia quella derivante dagli effetti della pandemia, sia quella richiesta a seguito del nuovo assetto normativo, si inserisce anche la riforma in atto sui metodi di riscossione delle entrate degli enti locali. In questo senso l'articolo 2-bis del decreto legge 193/2016, ha disposto il versamento obbligatorio delle entrate comunali sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, andando quindi a incidere in modo importante sui rapporti e sulle modalità operative che i singoli Comuni avevano con i loro concessionari. Questo senza dubbio rappresenta un altro elemento che si è interposto nelle decisioni da assumere in questi mesi. Un cambiamento necessario che ha comportato un diverso rapporto con le società affidatarie, che abitualmente riscuotevano su propri conti e riversavano, a scadenze concordate, le somme incassate, trattenendosi il proprio corrispettivo. Ora, con la nuova disposizione, gli enti locali hanno dovuto organizzarsi con canali di pagamento diretti, conferendo ai propri affidatari solo poteri di consultazione sui pagamenti ricevuti. Per i Comuni una decisione che garantisce sicurezza sugli introiti ma che porta un aggravio di attività; per i concessionari una scelta che complica molto le procedure gestionali e causa problematiche legate alla liquidità. Molti Comuni di piccole e piccolissime dimensioni si erano affidati a società iscritte all'albo stabilendo un rapporto contrattuale a «canone fisso», non prevedendo quindi un corrispettivo calcolato ad aggio sulle riscossione, ma stabilendo un importo predeterminato a favore del Comune. Modalità spesso utilizzata in tutte quelle piccole realtà italiane dove l'esiguità del gettito delle entrate affidate, portava alla scelta di regolare il rapporto contrattuale in modo semplice e snello, stabilendo cioè una somma definita sulle proiezioni di incasso degli anni precedenti, lasciando di fatto al soggetto privato il beneficio ma anche l'onere e il rischio di incassare dai contribuenti il tributo locale affidato. Questa scelta trova ampia giustificazione proprio quando siamo in un contesto di introiti modesti, che renderebbero viceversa anti economica una gestione ad aggio. Per il Comune di piccole dimensioni, con personale impiegato molto limitato e incaricato di troppi adempimenti, risulterebbero infatti gravosi gli ulteriori controlli necessari derivanti da una gestione con il corrispettivo calcolato in misura percentuale sugli incassi, con problematiche di rendicontazione periodica e corretta imputazione delle varie voci che compongono i versamenti ricevuti. Una gestione a canone fisso garantisce invece una semplificazione estrema dei rapporti, ampiamente motivata quando gli incassi attesi sono di importo ridotto. Se pensiamo che nel nostro Paese ci sono 5.500 piccoli comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti e soprattutto ci sono quasi 2mila Comuni che contano meno di mille abitanti, la scelta di utilizzare la formula a canone fisso diventa prioritaria. Oggi per queste particolari realtà si apre tuttavia una nuova problematica: È ancora possibile mantenere questa forma contrattuale alla luce del dispositivo contenuto nel DL 193/2016? Questo interrogativo si è aggiunto alle diverse questioni che stanno caratterizzando questo inizio di 2021. Non bastava infatti la necessità di istituire le nuove entrate, l'esigenza di rinegoziare il contratto con il concessionario per gli effetti della pandemia e decidere se affidare interamente o in modo frazionato il canone unico, è stata imposta anche l'organizzazione di un corretto modello di incasso delle proprie entrate.

Soluzioni per i piccoli Comuni

In questo quadro così complesso, almeno l'interrogativo circa la legittimità di un rapporto a canone fisso con il concessionario lo si può considerare superato. Ritenendo infatti che le somme incassate, pur nella potestà dell'ente, sono destinate a essere trattenute dallo stesso soggetto affidatario in forza del contratto sottoscritto, è corretto sostenere che questi introiti non debbano sottostare alla disciplina prevista dal DL 193/2016. Linea interpretativa peraltro già tracciata da Ifel (nota 25 febbraio 2021) che ha ritenuto, in questi casi, come l'incasso operato dal concessionario non sia configurabile come maneggio e custodia di denaro pubblico. Di fatto, in caso di contratto a canone fisso, la riforma prevista per gli incassi degli enti locali, non deve modificare le modalità

attuata dal concessionario, proprio perché trattasi di somme di sua spettanza diretta. Si ritiene in estrema sintesi che, anche a seguito del mutato quadro normativo, sia salvaguardata quindi la possibilità di affidamento a canone fisso, tipico strumento usato dalle moltissime piccole realtà comunali.

Visto il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativo al servizio delle pubbliche affissioni, il quale prevede che: *1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche; 2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo; 3-bis il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica;*

Visti i commi 816-836 della legge di bilancio n. 160/2019 che istituiscono dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;

Visto il comma 836 della legge di bilancio n. 160/2019 che prevede la soppressione del servizio delle pubbliche affissioni a partire da 1° dicembre 2021;

Visti i commi 837-847 della legge di bilancio n. 160/2019 che istituiscono dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati in sostituzione della TOSAP;

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo;

Visto il Regolamento sul canone unico approvato dal Consiglio Comunale di Frugarolo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 DEL 29 APRILE 2023 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2022;

Dato atto che la proroga del servizio di affidamento in concessione del canone unico patrimoniale è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 2024/2026 (con particolare riferimento al potenziamento della gestione e riscossione dei tributi minori e quindi dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni);

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva, dei tributi e di tutte le entrate;

Richiamato in particolare il comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede che qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, *ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica*;

Richiamato, altresì, l'articolo 53 del d. Lgs. n. 446/1997 che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle Economie e delle Finanze, del nuovo Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione;

Richiamato l'art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Frugarolo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 in data 25 marzo 2021 che non esclude che l'Amministrazione Comunale, *qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio di accertamento e di riscossione ad apposita azienda comunale o consortile, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;*"

Richiamato il D.M. 26 aprile 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994, *“Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”* per quanto attiene agli obblighi di istituzione, tenuta e conservazione dei documenti contabili da parte del concessionario del servizio; Dato atto che, allo stato attuale, il Comune di Frugarolo:

- ha affidato in concessione a terzi il servizio di riscossione del canone unico;

- Considerato che, allo stato attuale, il Comune di Frugarolo:
 - non dispone delle risorse umane, strumentali, informatiche ed economiche necessarie per gestire i servizi di gestione complessiva della pubblicità e delle pubbliche affissioni oltre che dell'imposta di soggiorno attesa la persistente carenza di personale del Settore Risorse Tributarie;
 - non ha una struttura amministrativa in grado di garantire una sistematica attività di repressione all'abusivismo pubblicitario, di recupero dell'evasione dell'imposta di soggiorno ed una tempestiva attività di riscossione coattiva e di recupero delle somme dovute al Comune di Frugarolo;

- Considerato, altresì, che:
 - la scelta della forma di gestione delle entrate tributarie deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità;
 - la gestione, se non svolta direttamente, può essere, anche, disgiuntamente nelle singole fasi di liquidazione e/o accertamento, e/o riscossione, affidata ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5 lett. B) del D. Lgs. n. 446/97;

Tenuto conto che la gestione in concessione può garantire una maggiore efficienza gestionale ed un vantaggio economico per l'Ente, in relazione allo sviluppo dell'attività di accertamento e repressione delle violazioni in materia di fenomeni abusivi affissionali e pubblicitari, con consolidamento ed incremento del gettito, nonché della revisione della ubicazione e dotazione, anche tipologica, degli impianti di pubblica affissione, in conformità agli strumenti di piano adottati dal Comune;

Accertata la convenienza, sotto il profilo economico e funzionale, di esternalizzare attraverso l'affidamento in concessione dei servizi relativi all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, in relazione alla necessità della dotazione di risorse umane strumentali per l'organizzazione e gestione in forma diretta di tali servizi, con particolare riferimento al servizio di affissione e all'attività di accertamento sul territorio;

Ritenuto, quindi, preferibile, per il contemperato perseguimento dei principi sopra esposti, di affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni a soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio e che è tenuto a provvedere a tutte le le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato;

Ritenuto di stabilire che la gestione del servizio sia esercitata in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale per la disciplina del canone unico;

Considerato che occorre con urgenza provvedere alla proroga del servizio di affidamento in concessione del canone unico, in essere con la ditta IRTEL di Canelli (AT);

Ritenuto di dovere provvedere urgentemente assumendo le opportune determinazioni in merito;

Rilevato, quindi, che è intendimento dell'Amministrazione: di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) e dell'imposta di soggiorno, ai sensi del comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 sulla base di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali; di procedere, altresì, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, all'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale ai sensi dei commi 816-837 della legge di bilancio n. 160/2019, ai sensi del comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 sulla base di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali; affidare al soggetto concessionario: lo svolgimento dei servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica;

- la manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari e degli impianti destinati alle pubbliche affissioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nuovo codice dei contratti – parte III “*contratti di concessione*” ed in particolare gli artt. 3 e 164 e segg. che definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) che prevede alla lett.e) del comma secondo, tra le attribuzione dei consigli, la concessione dei pubblici servizi;

RITENUTO di provvedere in merito, demandando al dirigente del Settore Servizi Tributarî gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 48;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto lo Statuto Comunale;

Vista la normativa richiamata in parte narrativa della presente deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente alla parte narrativa;

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) e dell'imposta di soggiorno, ai sensi del comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 sulla base di procedura ex art. 50 del D.lgs 36/2023 che disciplina i limiti di valore (contratti sotto la soglia comunitaria) nonché le procedure vigenti in materia di affidamento/proroga della gestione dei servizi pubblici locali; nel senso indicato al capoverso precedente la presente deliberazione è da intendersi quale atto di indirizzo, per il responsabile del servizio; di procedere, con decorrenza dal provvedimento esecutivo di proroga, all'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale ai sensi dei commi 816-837 della legge di bilancio n. 160/2019, ai sensi del comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 sulla base di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
3. di affidare al soggetto concessionario:
 - a. lo svolgimento dei servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica;
 - b. la manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari e degli impianti destinati alle pubbliche affissioni;
 - c. il recupero dell'evasione;
4. di stabilire che la gestione del servizio sia esercitata in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dalle nuove disposizioni di cui ai commi 816-837 della legge di bilancio n. 160/2019 e successive modifiche e dai regolamenti comunali;
5. di stabilire che l'attività di riscossione del canone unico patrimoniale vengano effettuate dal soggetto concessionario sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ed affidate al soggetto concessionario;
6. di stabilire sin d'ora che la remunerazione del concessionario sia collegata esclusivamente al gettito dell'attività svolta;
 - a. il concessionario riscuota tutti i proventi oggetto della concessione esclusivamente a mezzo c/c dedicati intestati al Comune di Frugarolo e che tali conti correnti possano essere resi disponibili al concessionario solo in modalità visualizzazione;
 - b. che il contratto di affidamento abbia una durata triennale;
 - c. siano previsti sistemi di controllo attraverso la richiesta al concessionario di rendicontazioni periodiche e la disposizione da parte del Dirigente del Settore Risorse Tributarie o di loro delegati di ispezioni e controlli sull'andamento del servizio.
7. di programmare, nel periodo di proroga della concessione del servizio di affidamento, gestione e riscossione del canone unico un piano, da presentare al Consiglio Comunale per la necessaria stipula di una riprogrammazione e censimento degli Impianti Pubblicitari che insistono sul territorio comunale, con eventuali proposte per la loro manutenzione straordinaria e/o rivisitazione.
8. di dare mandato al responsabile del servizio per predisporre l'adozione degli atti connessi e conseguenti con l'adozione della presente deliberazione, per il perfezionamento della proroga della concessione in essere con la società IRTEL di Canelli (AT) – attraverso i sistemi informatici di acquisizione per la pubblica amministrazione.
9. di riservarsi la possibilità, ove la proroga della concessione abbia durata pluriennale, di ridiscutere alla scadenza di ogni anno le condizioni economiche stabilite nella determinazione di affidamento, all'esito del monitoraggio dell'incasso annuale del gettito derivante dal canone unico patrimoniale.
10. di dichiarare, la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. -

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11/2024
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. ATTO DI INDIRIZZO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

=====

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frugarolo, li 26.02.2024

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi 11/03/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26/03/2024 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 11/03/2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
